



# Comune di Soragna

Provincia di Parma

## CONVENZIONE TRA COMUNE DI SORAGNA E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER IL SERVIZIO DI CATTURA ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) ABBANDONATI E/O VAGANTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO (art. 13 L.R. 27/2000)

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di \_\_\_\_\_ con la presente convenzione  
fra Comune di Soragna - rappresentato ai fini della presente scrittura da  
\_\_\_\_\_ che agisce nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ del Servizio \_\_\_\_\_, in esecuzione del  
decreto del Sindaco n. 3/2025 e ss.mm.ii., domiciliato per la funzione presso la sede del  
Comune di Soragna, Piazzale Meli Lupi 1- 43019 Soragna (PR)

**E**

Associazione \_\_\_\_\_, nella persona di

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Associazione, con sede in \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, (di seguito anche Associazione)

### RICHIAMATI:

- la legge 14 Agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale 07/04/2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e successive modificazioni, che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente ed affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all'istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;
- la L.R. 17.02.2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" e s.m.i.;
- la Legge 120/2010, di modifica e integrazione del L. L.vo 285/1992, Codice della Strada, e la normativa regionale in materia di animali vaganti privi di proprietario, in relazione alle quali spetta ai Comuni la presa in carico degli animali coinvolti in incidenti stradali, senza proprietario, siano essi cani o gatti;
- l'art. 2 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 (codice del Terzo Settore che abroga la legge quadro sul volontariato n. 266/91), che riconosce il valore sociale e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- la Legge Regionale 13 Aprile 2023, n. 3, con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo attivo degli Enti del Terzo Settore e dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico;

TENUTO CONTO che per assicurare lo svolgimento delle funzioni nel rispetto della vigente

P.le Meli Lupi, 1 - 43019 Soragna ☎ 0524-598911 - C.F. - P. I.V.A. 00223170341-

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it



# Comune di Soragna

Provincia di Parma

normativa, il Comune ha approvato, con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_, avviso pubblico in applicazione del quale è risultata selezionata l'Associazione \_\_\_\_\_, la quale intende collaborare procedendo alla stipula di specifica convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 - Finalità**

Le attività che con la presente convenzione si intendono perseguire sono:

- il controllo e la tutela della popolazione degli animali d'affezione sul territorio comunale di Soragna al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000;
- gli interventi di emergenza sanitaria (primo soccorso e trasporto al pronto soccorso veterinario) destinati ad animali d'affezione (cani e gatti) feriti e/o traumatizzati a seguito di incidenti stradali registrati sul territorio comunale di Soragna;

## **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

La convenzione persegue le attività di:

- cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Soragna e ricovero temporaneo animali recuperati, nel rispetto dell'incolumità dell'animale, secondo le specifiche riportate nell'art. 15, c. 4 della L.R. 27/2000;
- vigilanza e accertamento delle norme che tutelano il benessere degli animali domestici;
- primo soccorso per animali d'affezione (cani e gatti) feriti in incidenti stradali con trasporto a struttura veterinaria per le cure del caso.

## **ART. 3 - Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione**

Le attività realizzate dall'Associazione sono le seguenti:

### **Cattura animali randagi e/o vaganti e ricovero temporaneo degli stessi**

L'Associazione \_\_\_\_\_, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all'art.85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il riconoscimento dell'animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, l'identificazione del proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero il suo trasporto inizialmente al ricovero temporaneo presso la propria sede o presso le strutture temporanee comunali e successivamente al canile comunale convenzionato.

La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l'incolumità dell'animale e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali: accalappiacani rigido con blocco e guanti di protezione.

Resta escluso l'impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante apposito fucile o cerbottana; dovranno essere eseguiti da un veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, tali interventi saranno svolti dal medico veterinario convenzionato con l'associazione previa autorizzazione del Comune.

E' comunque vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.



# Comune di Soragna

Provincia di Parma

## Soccorso stradale animali

L'Associazione \_\_\_\_\_, mediante un proprio associato opportunamente qualificato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, servizio veterinario e sanità animale, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura, assicura il primo soccorso per animali definiti di affezione randagi o vaganti feriti in incidenti stradali o occasionali e il trasporto a struttura indicata dal Comune di Soragna.

Per gli interventi di soccorso l'Associazione utilizzerà apposita ambulanza veterinaria classificata quale veicolo per uso speciale a norma della direttiva 2007/8/46/CE, o mezzo per il trasporto d'urgenza art. 156, riconoscibile da segnalatori luminosi ed acustici ai sensi dell'art. 177, c. 1 del C.d.S., come prescritto dalle vigenti normative.

## Vigilanza e accertamenti

L'Associazione \_\_\_\_\_, mediante i propri associati opportunamente qualificati effettua attività di controllo avverso i reati e violazioni alla vigente normativa, rilasciando, ai fini sanzionatori, apposito verbale di accertamento di fatti e comportamenti.

\_\_\_\_\_ preventivamente fornirà eventuali tesserini e loghi di riconoscimento ai propri volontari e il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell'Associazione alle autorità di Polizia Locale e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione.

## ART.4 – Obblighi e oneri dell'Associazione

L'Associazione assicura:

- la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
- il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata direttamente dai cittadini, previo eventuale riscontro delle forze dell'ordine Polizia Locale, Carabinieri ecc.;
- la realizzazione dell'intervento entro 2 ore dalla chiamata;
- la cattura di cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 e del precedente art.3;
- a seguito della cattura dell'animale, la identificazione dello stesso tramite accertamento dell'esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure informatiche dell'anagrafe canina regionale e/o nazionale;
- la riconsegna al proprietario, se individuato, dei cani identificati con microchip/tatuaggio;
- il trasporto dei cani catturati e privi di identificazione, oppure i cani il cui proprietario non è reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede o presso le strutture temporanee del Comune, e successivamente presso il canile convenzionato col Comune;
- il trasporto, quando necessario, dei cani catturati al Canile convenzionato;
- l'intervento in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle strade, assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, a struttura veterinaria indicata dal Comune;



# Comune di Soragna

Provincia di Parma

- di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari dei cani recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento;
- di provvedere all'alimentazione dei cani ricoverati presso il proprio ricovero temporaneo o quello del Comune fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
- di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo proprio e/o quello del Comune per tutta la durata della detenzione di cani dentro i medesimi;
- di concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento;
- di rilasciare apposito verbale al termine di ogni intervento, che sarà prontamente consegnato/trasmesso al protocollo del Comune;
- di rilasciare apposito verbale di accertamento a seguito di attività di vigilanza, effettuata esclusivamente sul territorio comunale per il benessere e la tutela degli animali.

L'Associazione garantisce che:

- il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio comunale;
- il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura;
- i verbali di accertamento- infrazioni alle norme ed ai regolamenti per il benessere degli animali verrà stilato esclusivamente da personale all'uopo qualificato;
- l'operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da divisa HV;
- l'operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all'incarico;
- l'operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione.

## ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di Soragna

Il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell'Associazione alle autorità di Polizia Locale e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione.

Il contributo totale a carico del Comune di Soragna per lo svolgimento delle mansioni di cui all'art.3 da parte dell'Associazione \_\_\_\_\_ è fissato in € 6.900,00 per il periodo di durata della convenzione (3 anni, 01.01.2026 – 31.12.2028).

La liquidazione del contributo avverrà nel modo seguente:

- anni 2026-2027-2028: 50% dell'importo annuo entro il 31.03 (a titolo di anticipo) e saldo entro il 31.12, a fronte della rendicontazione delle attività svolte nell'anno di riferimento.

Resta esclusa la copertura per le spese veterinarie.



# Comune di Soragna

Provincia di Parma

## **ART.6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità TRE anni a partire dal 1.1.2026, terminando la sua validità al 31.12.2028.

La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione \_\_\_\_\_ agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione.

L'Associazione \_\_\_\_\_ può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.